

11433 1



M

Oggetto: IVA - Sanzion. Società - Presidente a consiglio di amministrazione

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE V CIVILE

composta dai signori magistrati:

dott. Ettore Cirillo	presidente
dott. Stefano Olivieri	consigliere
dott. Enrico Scoditti	consigliere
dott. Angelina-Maria Perrino	consigliere relatore
dott. Paola Vella	consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al numero 9725 del ruolo generale dell'anno 2010, proposto

da

Agenzia delle entrate, in persona del direttore *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocatura dello Stato, presso gli uffici della quale in Roma, alla via: domicilio;

1547 / 15

- ricorrente -

contro

~~-intimato-~~

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte, sezione 27, depositata in data 20 febbraio 2009, n. 19/27/09;


RG n. 9725/2010

Angelina-Maria Perrino estensore

RG 9725/10

UD. 21/4/15

Acc. 11433



udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 21 aprile 2015 dal consigliere Angelina-Maria Perrino;
uditi per l'Agenzia delle entrate l'avvocato dello Stato

udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Umberto De Augustinis, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso

Fatto.

A seguito di rettifica della dichiarazione iva per l'anno d'imposta 1999 della s.p.a. in seguito fallita, l'Agenzia delle entrate ha notificato al contribuente, nella qualità di presidente del consiglio di amministrazione della società, un avviso di accertamento contenente irrogazione di sanzioni pecuniarie, derivanti dalle violazioni consistite nell'omessa regolarizzazione di acquisti senza fattura, nella mancata emissione di fatture relative ad operazioni imponibili compiute e nella conseguente omessa registrazione, nell'omessa indicazione dell'imposta in cinque fatture e nella loro omessa registrazione, nella dichiarazione con imposta inferiore a quella dovuta e nell'irregolare tenuta della contabilità iva.

ha impugnato l'avviso, ottenendone l'annullamento dalla Commissione tributaria provinciale e quella regionale ha respinto l'appello dell'ufficio, facendo leva sulla mancanza di prova di un comportamento colpevole direttamente addebitabile al presidente del consiglio di amministrazione, in un contesto societario di discrete dimensioni, con centoquattordici dipendenti ed un'articolata ripartizione di compiti, rimarcando altresì l'assenza di discrimine nell'individuazione delle violazioni contestate a ed al legale rappresentante succedutogli.

Ricorre l'Agenzia delle entrate per ottenere la cassazione della sentenza impugnata, affidando il ricorso ad un unico motivo, cui non v'è replica.

Diritto.

I.- Con l'unico motivo di ricorso, l'Agenzia lamenta, ex articolo 360, 1° comma, numero 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 1997, n. 472 e dell'articolo 2697 del codice civile, sostenendo sul punto che non spetti all'amministrazione fornire prova della riferibilità al soggetto sanzionato delle condotte integranti violazioni e della sua colpevolezza, gravando, invece, sul contribuente il relativo onere probatorio; aggiunge a tanto che nell'anno d'imposta 1999 era appunto a ricoprire la carica di presidente del consiglio di amministrazione.

Gli articoli 2 ed 11 del decreto legislativo 31 dicembre 1997, n. 472 hanno introdotto il principio di personalizzazione della sanzione, in virtù del quale le persone fisiche che hanno la rappresentanza di un soggetto passivo d'imposta sono direttamente responsabili delle sanzioni per violazioni delle norme tributarie commesse ad opera o nell'interesse della parte rappresentata o amministrata (Cass. 15 ottobre 2013, n. 23333; 6 novembre 2014, n. 25096).

Sull'amministrazione incombe l'onere di provare i tre presupposti costitutivi della sanzione, ossia la sussistenza della norma sanzionatoria, la sua violazione per effetto di una condotta responsabile e l'atto applicativo; sul sanzionato quello di provare i fatti contrari, ovvero l'inapplicabilità della norma, l'insussistenza della condotta o della colpa ed i vizi del provvedimento (in termini, Cass., sez.un., 30 settembre 2009, n. 20933).

Nessun ostacolo è ravvisabile alla formazione della prova critica, che, anzi, vede nella materia campo elettivo di applicazione.

2.- La centralità, in seno all'organizzazione sociale, del ruolo spettante agli amministratori, ai quali non è demandata soltanto l'esecuzione delle delibere dell'assemblea, ma anche la gestione dell'attività sociale, comporta che condotte come quelle descritte in narrativa, che peraltro investono aspetti rilevanti di gestione, siano senz'altro riferibili a tutti gli amministratori ed a ciascuno di essi.

In questo contesto, la mera ripartizione dei compiti su cui punta il giudice d'appello è del tutto irrilevante ad escludere o anche ad attenuare la riferibilità delle violazioni al contribuente, non essendo emerso il ricorso a deleghe di funzioni al comitato esecutivo o ad uno o più amministratori, attraverso una procedura formalizzata secondo la previsione dell'articolo 2381 del codice civile.

Una divisione di fatto delle competenze tra gli amministratori, l'adozione, anch'essa di fatto, del metodo disgiuntivo nell'amministrazione, o, semplicemente, l'affidamento all'attività di altri componenti il collegio di amministrazione, non riescono ad escludere la responsabilità di alcuni amministratori per le violazioni commesse dagli altri.

All'epoca dei fatti, governati dal regime antecedente alla riforma del diritto societario, la delega atipica o di fatto non era idonea a produrre effetto alcuno sul piano delle responsabilità; anzi, la condotta omissiva per affidamento a terzi, lungi dal comportare esclusione di responsabilità, può costituire, di contro, ammissione dell'inadempimento dell'obbligo di diligenza e vigilanza (Cass. 29 agosto 2003, n. 12696; conf., 4 aprile 1998, n. 3483). La fonte dei poteri e dei doveri dell'amministratore non sta in un preteso contratto di amministrazione, formato dalla nomina assembleare e dall'accettazione del nominato, il quale può modulare, svuotandoli, gli obblighi dei quali è titolare investendone altri, bensì nello stesso contratto di società, all'esecuzione

del quale egli deve necessariamente concorrere, per valutazione legislativa (Cass. 23 aprile 2014, n. 9122), seguendo le regole fissate dallo statuto o dall'assemblea.

3.- Quanto all'elemento soggettivo in senso proprio, ossia alla colpevolezza, è ormai orientamento consolidato (Cass. 15 giugno 2011, n. 13068; 3 agosto 2012, n. 14042; 14 marzo 2014, n. 5965) che, in tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, ai fini dell'affermazione di responsabilità del contribuente, l'art. 5 del d.leg. 472/97, richiamato dall'art. 11, richiede sì che l'azione od omissione causativa della violazione sia volontaria, ossia compiuta con coscienza e volontà, e colpevole, ossia compiuta con dolo o negligenza, ma comporta altresì che la prova dell'assenza di colpa gravi sul contribuente, sicché va esclusa la rilevabilità d'ufficio di una presunta carenza dell'elemento soggettivo, sotto il profilo della mancanza assoluta di colpa (discorre di colpa presunta Cass. 20 febbraio 2009, n. 4171). Ciò in quanto, là dove la norma stabilisce che <<ciascuno risponde della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa>>, non esprime indifferenza in ordine alla sussistenza o meno di un comportamento -quanto meno- colposo, ma pone una *praesumptio iuris tantum* di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che l'abbia commesso.

Sul piano sistematico, d'altronde, la regola è coerente col paradigma generale delineato dall'articolo 3 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in virtù del quale per le violazioni colpite da sanzione amministrativa è necessaria e al tempo stesso sufficiente la coscienza e volontà della condotta attiva o omissiva, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa, gravando sul trasgressore l'onere di provare di aver agito incolpevolmente (Cass. 11 giugno 2007, n. 13610 e, in tema

RG n. 9725/2010

Angelina-Maria Ferrino estensore

di sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, sez.un., 30 settembre 2009, n. 20912).

4.- È per conseguenza errata la statuizione di diritto della sentenza impugnata, che fa gravare sull'ufficio l'onere di dimostrare un comportamento colpevole direttamente addebitabile al presidente del consiglio di amministrazione.

Il ricorso va in conseguenza accolto e la sentenza cassata, con rinvio ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Piemonte, affinché riesamini la vicenda, ragguagliando altresì le sanzioni alle violazioni riferibili al periodo (anno d'imposta ¹⁹⁹⁹ ~~2009~~) in cui

ha ricoperto la veste di presidente del consiglio di amministrazione, applicando il seguente principio di diritto:

"Il presidente del consiglio di amministrazione di una società di capitali, anche al cospetto di una mera ripartizione interna di compiti, risponde, presumendosene la colpevolezza, delle sanzioni amministrative derivanti da violazioni delle norme tributarie, in mancanza di prova, da parte sua, dell'assenza di colpa".

per questi motivi

La Corte:

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Piemonte.

Così deciso in Roma, il 21 aprile 2015.

L'estensore

Angelina Maria Perrino

Il presidente

[Signature]



Il Funzionario di Cancelleria
Marcello [Signature]

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
L. 3 GIU. 2015

Il Funzionario di Cancelleria
Marcello [Signature]

RG.n. 9725/2010

Angelina-Maria Perrino estensore